


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di e. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione e. 5,00 - Testo e. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO**LEGGE STATUTARIA 13 Maggio 2013 N. 1**

Modifiche agli articoli 15 e 41 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria) sul numero dei Consiglieri e degli Assessori. pag. 3

LEGGE REGIONALE 14 Maggio 2013 N. 12

Ulteriori disposizioni di adeguamento della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale) e modifica di altre norme regionali. pag. 6

LEGGE REGIONALE 14 Maggio 2013 N. 13

Quarto provvedimento di semplificazione dell'ordinamento regionale. pag. 16

LEGGE REGIONALE 14 Maggio 2013 N. 14**Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale.****pag. 21****LEGGE REGIONALE 14 Maggio 2013 N. 15****Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia.****pag. 28****CORTE COSTITUZIONALE****Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Liguria per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale degli articoli 5, comma 2, 14, comma 3 e 28, comma 1 della Legge Regionale della Regione Liguria n. 3/2013 del 4 febbraio 2013, recante "Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico)", in relazione all'art. 117 comma 3 ed all'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.****pag. 30**

LEGGE STATUTARIA 13 MAGGIO 2013 N. 1

Modifiche agli articoli 15 e 41 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria) sul numero dei Consiglieri e degli Assessori.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.
Nessuna richiesta di referendum è stata presentata

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge statutaria:

Articolo 1
(Modifica dell'articolo 15 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria))

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "da non più di cinquanta" sono sostituite dalle seguenti: "da non più di trenta".

Articolo 2
(Modifica dell'articolo 41 della legge statutaria 1/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge statutaria 1/2005 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: "in numero non superiore a dodici" sono sostituite dalle seguenti: "in numero non superiore a sei".

Articolo 3
(Norma transitoria)

1. Le norme contenute nella presente legge si applicano a partire dalla X Legislatura.

La presente legge statutaria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 13 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE STATUTARIA 13 MAGGIO 2013 N. 1

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originali.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Rosario Monteleone, Michele Boffa, Luigi Morgillo, Francesco Bruzzone, Giacomo Conti, in data 8 agosto 2012, ed ha acquisito il numero d'ordine 235;*
- b) *è stata assegnata alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 8 agosto 2012;*
- c) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza in prima lettura nella seduta del 10 ottobre 2012;*
- d) *è stata esaminata ed approvata a maggioranza assoluta, con emendamenti, in prima lettura dal Consiglio regionale nella seduta del 6 novembre 2012;*
- e) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità in seconda lettura nella seduta del 21 gennaio 2013;*
- f) *è stata esaminata ed approvata all'unanimità, con i voti prescritti, in seconda lettura dal Consiglio regionale nella seduta del 29 gennaio 2013;*
- g) *la deliberazione consiliare di approvazione della legge statutaria, votata in seconda lettura, è stata pubblicata nel B.U. 6 febbraio 2013, n. 1;*
- h) *nei tre mesi successivi alla pubblicazione non è stata presentata richiesta di referendum ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;*
- i) *la legge statutaria è stata promulgata in data 13 maggio 2013;*
- j) *è stata pubblicata nel B.U. 15 maggio 2013, n. 7;*
- k) *entra in vigore il 30 maggio 2013.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO (Consigliere Boffa M.)

La proposta di legge all'esame dell'Assemblea interviene sulla questione del contenimento dei costi della politica, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, del d.l. 138/2011, che prevede la riduzione del numero dei Consiglieri regionali in rapporto alla popolazione, quale ulteriore parametro al quale le regioni si adeguano ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.

In proposito la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della normativa nazionale di riferimento, ha ritenuto non fondate le questioni sollevate in quanto "la disposizione censurata, fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti (nonché tra abitanti, consiglieri e assessori), mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati".

Ciò premesso, si è provveduto a modificare l'articolo 15, comma 2, della legge statutaria, stabilendo, in

virtù dei dati dell'ultimo censimento disponibile, che il Consiglio regionale sia composto da trenta Consiglieri regionali, oltre al Presidente della Giunta. Analogamente viene disposta, all'articolo 41, comma 1, la riduzione del numero degli assessori regionali, in rapporto a quello dei componenti del Consiglio.

L'articolo 3 della proposta di legge reca, infine, una disposizione transitoria, stabilendo che le norme trovino applicazione dalla X legislatura, in attuazione di quanto previsto dal decreto legge n. 138/2011.

Ricordando che l'intervento normativo in esame è finalizzato a contribuire alla ridefinizione dei costi connessi alla Pubblica amministrazione, anche in conformità alla normativa nazionale, si auspica che la proposta di legge, approvata dalla I Commissione consiliare, possa ottenere l'unanime consenso dell'Assemblea.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- *La legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 è pubblicata nel B.U. 4 maggio 2005, n. 4;*
- *la legge statutaria 5 ottobre 2007, n. 1 è pubblicata nel B.U. 17 ottobre 2007, n. 16.*

LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 2013 N. 12

Ulteriori disposizioni di adeguamento della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale) e modifica di altre norme regionali.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale))

1. L'articolo 15 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 15 (Conferenza dei Sindaci)

1. La Conferenza dei Sindaci dei Comuni compresi nell'ambito territoriale di ciascuna Azienda sanitaria locale, istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 14, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 12 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, esprime i bisogni sociosanitari delle comunità locali e corrisponde alle esigenze sanitarie della popolazione.
2. La presidenza della Conferenza dei Sindaci è attribuita al Sindaco o, su sua delega, all'Assessore competente in materia di Politiche Sociosanitarie del Comune cui fa capo il Distretto più popoloso. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite la Conferenza dei Sindaci nomina un Comitato di rappresentanza composto dal Presidente della Conferenza, che lo presiede, e dai Presidenti dei Comitati dei Sindaci di Distretto sociosanitario. La Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui all'articolo 13, emana linee guida per l'adozione del regolamento di funzionamento della Conferenza dei Sindaci e del Comitato di rappresentanza.
3. Entro novanta giorni dalla data di costituzione, ciascuna Conferenza dei Sindaci approva il proprio regolamento di funzionamento e lo trasmette alla Giunta regionale. Qualora non vi provveda, le modalità di funzionamento sono determinate dalla Giunta medesima.”.

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 19 della l.r. 41/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “in possesso dei requisiti” sono sostituite dalle seguenti: “iscritti nell'elenco regionale di idonei o negli analoghi elenchi delle altre Regioni”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
“1 bis. Ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 3, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale definisce le modalità di costituzione della Commissione preposta alla selezione dei candidati idonei all'iscrizione nell'apposito elenco regionale, individua le modalità e i criteri per l'effettuazione della selezione nonché gli eventuali ulteriori requisiti dei candidati per l'accesso alla selezione stessa.”.

Articolo 3 (Modifica all'articolo 23 della l.r. 41/2006)

1. Nella rubrica dell'articolo 23 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: “generale” è soppressa.

2. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: "generale" é soppressa.

Articolo 4
(Modifica all'articolo 28 quinquies della l.r. 41/2006)

1. Il comma 1 dell'articolo 28 quinquies della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Articolo 5
(Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 41/2006)

1. L'articolo 34 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Articolo 34
(Direttore di Distretto)

1. L'incarico di direttore di Distretto è attribuito dal direttore generale a un dirigente del Servizio Sanitario Nazionale, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria.
2. L'incarico è conferito dal direttore generale a seguito dell'espletamento di procedure comparative nel rispetto dei principi di trasparenza, selettività ed evidenza pubblica, in forza delle disposizioni recate da apposita direttiva vincolante da emanarsi dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della presente legge.
3. Il rapporto di lavoro del direttore di Distretto è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato della durata di tre anni, prorogabili a cinque una sola volta. L'incarico può essere rinnovato. Per il periodo di durata del contratto i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio. Il trattamento economico del direttore di Distretto è definito dalla direttiva vincolante di cui al comma 2.
4. Il direttore di Distretto realizza il programma di cui all'articolo 36 e gestisce le risorse assegnate al Distretto in modo da garantire l'accesso della popolazione alle strutture ed ai servizi, l'integrazione tra i servizi e la continuità assistenziale. Il direttore del Distretto supporta la direzione generale nei rapporti con i Sindaci del Distretto.
5. Il coordinamento e l'integrazione degli interventi sociosanitari di cui all'articolo 36 è assicurato dall'Unità Distrettuale composta dal direttore di Distretto e dal direttore sociale di cui alla l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nominato dal Comitato dei Sindaci di Distretto.
6. Per le attività sociosanitarie il direttore di Distretto e il direttore sociale si avvalgono di un Comitato distrettuale composto dai coordinatori di ambito territoriale sociale di cui alla l.r. 12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dai responsabili delle strutture organizzative che operano nel Distretto sociosanitario, dai membri dell'ufficio di coordinamento delle attività distrettuali previsto dall'articolo 3 sexies, comma 2, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Annualmente, il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale e il Comitato dei Sindaci di Distretto verificano i risultati e gli obiettivi d'integrazione sociosanitaria fissati, d'intesa, nel Piano sociosanitario del Distretto di cui all'articolo 26 della l.r.12/2006 e successive modificazioni ed integrazioni."

Articolo 6
(Modifica all'articolo 41 della l.r. 41/2006)

1. Al comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "oppure su richiesta motivata della maggioranza del Comitato di dipartimento" sono soppresse.

Articolo 7
(Modifica all'articolo 42 della l.r. 41/2006)

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.

Articolo 8
(Modifiche all'articolo 44 della l.r. 41/2006)

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: "Il direttore del Dipartimento di prevenzione è nominato dal direttore generale sulla base della vigente normativa nazionale fra i direttori di struttura complessa del dipartimento."
2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso.

Articolo 9
(Modifiche all'articolo 48 della l.r. 41/2006)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: "secondo i criteri e le modalità individuati dalla Giunta regionale, sulla base dei principi definiti dall'articolo 15, comma 7 bis, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni."
2. Il comma 2 dell'articolo 48 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"2. Agli incarichi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative al periodo di prova previste dall'articolo 15, comma 7 ter, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni."
3. I commi 2 bis e 3 dell'articolo 48 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.
4. Al comma 3 bis dell'articolo 48 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "nel rispetto, per quanto compatibili, dei criteri e delle procedure di cui ai commi 2 e 3." sono sostituite dalle seguenti: "previa costituzione della Commissione di cui all'articolo 15, comma 7 bis, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e sulla base dei criteri e delle modalità individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1."

Articolo 10
(Modifiche all'articolo 65 della l.r. 41/2006)

1. Il comma 4 dell'articolo 65 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.
2. Alla fine del comma 5 dell'articolo 65 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: "in quanto compatibili".

Articolo 11
(Sostituzione dell'articolo 67 della l.r. 41/2006)

1. L'articolo 67 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Articolo 67
(Revisore dei conti)

1. Il Revisore dei conti:
 - a) verifica l'amministrazione dell'Agenzia sotto il profilo economico;
 - b) redige la relazione al bilancio d'esercizio;

- c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
 - d) riferisce, almeno semestralmente, alla Giunta regionale, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità.
2. Il Revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
 3. L'incarico di Revisore dei conti ha durata triennale.
 4. Al Revisore dei conti spetta un'indennità pari a quella prevista dalla normativa regionale in materia di enti strumentali.”.

Articolo 12
(Sostituzione dell'articolo 77 della l.r. 41/2006)

1. L'articolo 77 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Articolo 77
(Comitato etico regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 è costituito il comitato etico regionale quale organismo indipendente volto a garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione e a fornire pubblica garanzia di tale tutela.
2. Il comitato etico si articola in tre distinte sezioni alle quali sono attribuite le seguenti competenze:
 - a) funzioni consultive in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche e assistenziali;
 - b) iniziative di formazione per gli operatori sanitari relativamente a temi di bioetica;
 - c) sperimentazioni di ricerca di base;
 - d) sperimentazione clinica dei medicinali;
 - e) sperimentazione clinica sui minori, sperimentazioni relative a medicinali destinati ad uso pediatrico.
3. Il comitato etico si avvale di segreterie, amministrativa e tecnico-scientifica, con personale dedicato, in via esclusiva, a tali attività.
4. Le prime due sezioni operano presso l'IRCCS “Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro”, la terza presso l'IRCCS “Istituto Giannina Gaslini”.
5. Nel rispetto dei criteri fissati dal Ministero della salute, la Giunta regionale disciplina il funzionamento e l'organizzazione del comitato etico regionale e delle sue sezioni. La Giunta regionale determina, altresì, la composizione del comitato etico e delle sue sezioni, prevedendo, per ciascun componente, uno o più sostituti.
6. L'organizzazione e il funzionamento del comitato etico devono garantirne l'indipendenza.”.

Articolo 13
(Modifiche all'articolo 81 della l.r. 41/2006)

1. La rubrica dell'articolo 81 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:
“(Attribuzione di funzioni sanzionatorie in materia di tutela delle acque destinate al consumo umano, di prevenzione e sicurezza sul lavoro, di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria)”.

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 della l.r. 41/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente:
"b bis. igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria".

Articolo 14
(Modifica all'articolo 90 della l.r. 41/2006)

1. Prima della lettera a) del comma 1 dell'articolo 90 della l.r. 41/2006, è inserita la seguente:

"0a) legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria), limitatamente all'articolo 4;"

Articolo 15
(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 8 febbraio 1995, n. 10 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle altre aziende del Servizio Sanitario Regionale))

1. L'articolo 6 della l.r. 10/1995 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Articolo 6
(Accantonamento di quote del fondo sanitario)

1. La Giunta regionale destina una quota non superiore al 4 per cento del fabbisogno del fondo sanitario per finanziare:
 - a) attività di rilievo sanitario o sociosanitario;
 - b) attività attribuite alla competenza regionale da leggi dello Stato o della Regione;
 - c) attività previste dalla stipula di specifiche convenzioni/accordi;
 - d) attività di ricerca sanitaria, biomedica traslazionale e di innovazione tecnologica nell'ambito delle Aziende ospedaliere, Enti ospedalieri, Aziende sanitarie locali e IRCCS del Servizio Sanitario Regionale anche al fine di garantire il cofinanziamento regionale a progetti di rilievo nazionale;
 - e) l'organizzazione di convegni, congressi o rassegne in campo sanitario e l'organizzazione, anche attraverso la collaborazione delle Aziende sanitarie, IRCCS e altri enti equiparati del Servizio Sanitario Regionale, di iniziative di informazione, promozione ed educazione alla salute nei confronti dei cittadini liguri.
2. La parte non utilizzata della quota di cui al comma 1 è ripartita a fine esercizio, sulla base dei medesimi criteri adottati per il riparto del fondo sanitario regionale, tra Aziende ospedaliere, Enti ospedalieri, Aziende Sanitarie Locali e IRCCS del Servizio Sanitario Regionale."

Articolo 16
(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 23 (Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo))

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 23/2000 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
 - "3. Le Associazioni di cui al comma 1 vengono iscritte nel Registro regionale del Terzo Settore di cui alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo Unico delle norme sul Terzo Settore), nella sezione delle Organizzazioni di Volontariato o nella Sezione delle Associazioni di Promozione Sociale, tenendo presente il principio dell'incompatibilità di iscrizione contemporanea in più sezioni."

Articolo 17**(Disposizioni transitorie in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture socio-sanitarie)**

1. Le strutture sociosanitarie non ancora accreditate, già operanti per il Servizio Sanitario Regionale, che hanno presentato, entro il 31 dicembre 2012, istanza di accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del d.P.R. 14 gennaio 1997) e successive modificazioni ed integrazioni sono considerate transitoriamente accreditate sino all'adozione del provvedimento finale di concessione o di diniego dell'accreditamento stesso entro i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento.
2. La Giunta regionale definisce le modalità di autorizzazione e di accreditamento di presidi sanitari, sociosanitari e sociali interessati a sperimentazioni gestionali ai sensi dell'articolo 9 bis, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni o in fase di sperimentazione progettuale per l'erogazione di prestazioni aventi carattere innovativo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 14 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 2013 N. 12

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Claudio Montaldo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 86 in data 12 ottobre 2012;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 16 ottobre 2012, dove ha acquisito il numero d'ordine 246;*
- c) *è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 17 ottobre 2012;*
- d) *la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente, sul testo riformulato, a maggioranza, nella seduta del 22 aprile 2013;*
- e) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 7 maggio 2013;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 30 maggio 2013.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Quaini S.)

Con il presente disegno di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, la Regione Liguria intende apportare ulteriori modifiche al testo vigente della legge regionale 41/2006 sul riordino del Servizio Sanitario Regionale, in particolare per consentire l'adeguamento della suddetta legge alle sopravvenute normative nazionali o regionali, ovvero per ragioni di mera opportunità.

L'iter legislativo del disegno di legge parte dall'esame in sede di Commissione di un testo recante un articolo unico, cui vengono apportati emendamenti che inseriscono ulteriori articoli di modifica di disposizioni della l.r. 41/2006 e di altre normative, e si conclude con l'elaborazione di un testo riformulato.

Si riepilogano, di seguito, i contenuti dell'articolato come riformulato e approvato dalla III Commissione.

L'articolo unico del disegno di legge originario, ora divenuto articolo 5, sostituisce l'attuale testo dell'articolo 34 della l.r. 41/2006 al fine di porre rimedio a incertezze, lacune e disomogeneità riscontrate nell'applicazione della disciplina regionale ivi dettata, negli atti posti in essere dalle Aziende sanitarie locali, per l'individuazione dei direttori di Distretto. In primo luogo, la definizione dei requisiti è stata ricondotta strettamente al disposto dell'articolo 3 sexies del d.lgs. 502/1992, il cui terzo comma viene integralmente mutuato nel primo comma del nuovo articolo 34; viene così eliminata la possibilità di nominare direttori di Distretto soggetti privi del requisito della dirigenza, consentita dall'attuale comma 1 dell'articolo 34, così come la facoltà, ivi prevista, di nomina nei confronti di medici convenzionati privi di lunga esperienza (i dieci anni richiesti dalla norma nazionale). In considerazione della delicatezza del ruolo, si intende rafforzare il parametro dell'esperienza sul territorio, rispetto alla quale due indici fondamentali sono l'esercizio di potestà dirigenziali e una significativa pratica dell'assistenza primaria. In secondo luogo, le procedure per il conferimento dell'incarico e il trattamento economico dei direttori di Distretto sono demandate ad apposita direttiva vincolante che verrà adottata dalla Giunta regionale ex articolo 8, comma 1, della l.r. 41/2006, sottraendo così tale materia all'area dell'autonomia aziendale di diritto privato e consegnandola all'esercizio della potestà amministrativa dell'Esecutivo regionale, al fine di evitare inaccettabili disomogeneità e

discrasie tra le diverse Aziende.

Con gli emendamenti approvati e il conseguente inserimento di nuovi articoli, si apportano ulteriori modifiche ad articoli della sopracitata l.r. 41/2006 e modifiche ad altre leggi regionali vigenti, sempre nell'ottica di un adeguamento a sopravvenute normative.

In particolare si evince:

- *l'articolo 1 del disegno di legge reca la sostituzione dell'articolo 15 che disciplina le Conferenze dei Sindaci. Il nuovo testo dell'articolo specifica l'attribuzione della presidenza della Conferenza al Sindaco o, su sua delega, all'Assessore competente in materia di Politiche socio-sanitarie del Comune cui fa capo il Distretto più popoloso. Viene, pertanto, consentita una maggiore elasticità all'articolazione della Presidenza, disponendo, comunque, che tutti i Presidenti dei Comitati dei Sindaci di Distretto socio-sanitario fanno parte del Comitato di rappresentanza.*
- *gli articoli 2, 3, 4 introducono disposizioni di modifica degli articoli 19, 23 e 28 quinquies, che discendono in gran parte dalla necessità di adeguare la normativa regionale in materia di Servizio Sanitario al decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189 (cd. decreto Balduzzi). L'articolo 2 modifica l'articolo 19 ed effettua un nuovo rinvio alla normativa nazionale (articolo 3 bis, comma 3 del d.lgs 502/1992, come modificato dal decreto Balduzzi) che disciplina ex novo le modalità di nomina dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie, prevedendo che sia effettuata una selezione da parte di una Commissione di esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, consentendo l'iscrizione ad un elenco regionale di idonei e ad analoghi elenchi nelle altre regioni, cui la Regione può attingere per le nomine di competenza. E', inoltre, prevista l'aggiunta di un comma all'articolo 19, che dispone, ai sensi della normativa nazionale citata, che la Giunta definisca le modalità di costituzione della suddetta Commissione, le modalità e i criteri per l'effettuazione della selezione, nonché gli eventuali ulteriori requisiti dei candidati per l'accesso alla selezione stessa. L'articolo 3, che modifica l'articolo 23, consente il mantenimento in vita degli attuali elenchi regionali di idonei per la sola nomina dei direttori amministrativi e sanitari, non interessati dalle modifiche normative nazionali. L'articolo 4 abroga il comma 1 dell'articolo 28 quinquies, che attualmente prevede l'individuazione del Comitato Etico dell'IRCCS S. Martino IST quale sezione del Comitato Etico Regionale. La materia resta ora disciplinata esclusivamente dall'articolo 77, come modificato dalla presente legge.*
- *gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 modificano gli articoli 41, 42, 44, 48 e 65. Tali modifiche sono motivate dall'esigenza di uniformare le modalità di nomina del direttore del Dipartimento di Prevenzione con quelle dei Direttori di tutti i Dipartimenti e porre rimedio al difetto di coordinamento con la complessiva disciplina dei procedimenti di nomina e revoca dei direttori di dipartimento, derivante da una modifica legislativa adottata con l.r. 9 agosto 2012, n. 29. La modifica dell'articolo 48 detta disposizioni che consentono il rinvio alle nuove norme nazionali che modificano le procedure di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario, prevedendo, altresì, che le nuove procedure si applichino anche nel caso in cui l'incarico di una nuova struttura debba essere attribuito a seguito di accorpamento di due o più strutture complesse, conseguente alla rideterminazione degli assetti organizzativi aziendali. Infine, la modifica dell'articolo 65 comporta l'adeguamento a disposizioni collegate ad una precedente legge finanziaria, commisurando il compenso del direttore dell'ARS al compenso previsto per i direttori amministrativi e sanitari delle Aziende sanitarie medesime.*
- *l'articolo 11 sostituisce, all'interno dell'Agenzia Sanitaria Regionale, il Collegio Sindacale con il Revisore dei Conti. Tale modifica legislativa è motivata dalla necessità di uniformare la disciplina dell'ARS alla l.r. 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione), così come modificata dalla l.r. 10/2008, laddove introduce per gli enti strumentali la figura del Revisore dei Conti in sostituzione del Collegio Sindacale. La modifica legislativa era già implicita per effetto del principio generale della successione delle leggi nel tempo, ma si è inteso renderla espressa per maggiore chiarezza interpretativa.*

- *l'articolo 12 sostituisce la norma di cui all'articolo 77, istitutiva del Comitato Etico Regionale. La sostituzione è motivata dall'entrata in vigore del decreto-legge 189/2012 che all'articolo 12, commi 10 e 11, introduce alcune innovazioni al proposito. In particolare: le Regioni provvedono a riorganizzare i Comitati Etici istituiti nel proprio territorio, secondo i principi ivi stabiliti; i criteri per la loro composizione e per il loro funzionamento saranno disciplinati con successivo decreto del Ministro della Salute; la disciplina del funzionamento e dell'organizzazione del Comitato Etico, secondo le indicazioni che saranno specificamente dettate dall'emanando decreto del Ministro della Salute, è demandata a successivi atti amministrativi regionali.*
- *l'articolo 13 modifica la rubrica e inserisce un nuovo comma all'articolo 81, attribuendo alle Aziende sanitarie locali le funzioni amministrative concernenti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, irrogabili in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria, nel caso in cui la violazione di norme sia commessa dallo stesso ente locale competente in via ordinaria ad emanare l'ordinanza ingiunzione.*
- *gli articoli 14 e 15 contengono, rispettivamente, disposizioni di modifica alla legge regionale 10/1995, al fine di razionalizzare e semplificare le fattispecie per le quali può essere utilizzata una quota parte del fondo sanitario, e alla legge regionale 23/2000, al fine di adeguarla alle previsioni del Testo Unico delle norme sul Terzo Settore.*
- *l'articolo 16 contiene una disposizione transitoria in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sociosanitarie. La norma stabilisce che le strutture sociosanitarie che non hanno ancora acquisito l'accreditamento istituzionale previsto dalla l.r. 20/1999, ma che attualmente erogano prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale in quanto già convenzionate con l'ASL territorialmente competente, sono considerate transitoriamente accreditate, purché abbiano presentato istanza di accreditamento e sino all'adozione del provvedimento conclusivo del relativo procedimento entro i termini previsti, provvedimento che può consistere nella concessione dell'accreditamento da parte della Giunta regionale ovvero nel diniego di tale concessione. La norma viene emanata in connessione con le disposizioni nazionali in materia di accreditamento che conferiscono alle Regioni l'adozione di provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie private nonché degli stabilimenti termali. Atteso che in Regione Liguria si trovano ancora in accreditamento provvisorio solo un certo numero di strutture private a carattere sociosanitario, che tuttavia hanno già avviato le procedure per l'accreditamento, con la norma in esame si intende salvaguardare, con un accreditamento transitorio, per un periodo limitato, le strutture che stanno terminando tale processo, tenendo conto che tali strutture, anche nella precedente fase di accreditamento provvisorio, in quanto soggetti di un rapporto contrattuale, erano state verificate dal punto di vista della tutela dei pazienti e della qualità delle prestazioni dagli organismi tecnici delle ASL che hanno stipulato il contratto.*

Auspico, in conclusione, che il presente testo di legge venga suffragato ad ampia maggioranza di voti da parte di questa Assemblea legislativa, riconoscendo l'apporto collaborativo e costruttivo espresso da tutte le forze politiche in sede di esame svoltosi in III Commissione. L'approvazione finale del disegno di legge in Aula consentirà all'Ente Regione l'applicazione della nuova normativa di riordino del Servizio Sanitario Regionale, adeguata alle disposizioni nazionali sopravvenute in materia, finalizzata soprattutto a realizzare una maggiore trasparenza nelle procedure di nomina in campo sanitario e a garantire un'articolazione più flessibile degli organismi che intervengono nelle diverse fasi della programmazione sanitaria ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, riconoscendo un progressivo aumento di responsabilità in capo all'Esecutivo regionale

Relazione di minoranza (Consigliere Morgillo L.)

Il ddl in oggetto propone modifiche in seno alla normativa relativa al "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" in materia di requisiti per le nomine di figure apicali nell'organizzazione del sistema sanitario regionale.

Non vengono approvate modifiche che consentiranno quella maggiore trasparenza necessaria ad una gestione migliorativa del servizio sanitario ma vengono semplicemente acquisite indicazioni sopravvenute a seguito di normative nazionali o regionali che impongono la modificazione del provvedimento in discussione.

Pertanto avendo espresso anche in III Commissione Sanità parere contrario rispetto a questa normativa che non produce alcun effetto riorganizzativo positivo in termini di efficienza e qualità del servizio fin d'ora si ribadisce il voto contrario al provvedimento in oggetto.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 è pubblicata nel B.U. 13 dicembre 2006, n. 18.*

Nota all'articolo 2

- *Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è pubblicato nella G.U. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.*

Nota all'articolo 5

- *La legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 è pubblicata nel B.U. 31 maggio 2006, n. 8.*

Note all'articolo 11

- *Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 è pubblicato nella G.U. 23 marzo 2010, n. 68, S.O.;*
- *la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, è pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157;*
- *la direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, è pubblicata nella G.U.C.E. 14 agosto 1978, n. L 222;*
- *la direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, è pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio 1983, n. L 193.*

Note all'articolo 12

- *Il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 è pubblicato nella G.U. 13 settembre 2012, n. 214;*
- *la legge 8 novembre 2012, n. 189 è pubblicato nella G.U. 10 novembre 2012, n. 263, S.O.*

Nota all'articolo 14

- *La legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 è pubblicata nel B.U. 4 maggio 1983, n. 18.*

Nota all'articolo 15

- *La legge regionale 8 febbraio 1995, n. 10 è pubblicata nel B.U. 1 marzo 1995, n. 4.*

Note all'articolo 16

- *La legge regionale 22 marzo 2000, n. 23 è pubblicata nel B.U. 12 aprile 2000, n. 7;*
- *la legge regionale 6 giugno 2012, n. 42 è pubblicata nel B.U. 12 dicembre 2012, n. 22.*

Note all'articolo 17

- *La legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 è pubblicata nel B.U. 18 agosto 1999, n. 12;*
- *il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 è pubblicata nella G.U. 20 febbraio 1997, n. 42, S.O.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Affari Giuridici, Investimenti e Politiche del Personale.

LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 2013 N. 13

Quarto provvedimento di semplificazione dell'ordinamento regionale.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di leggi regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate.

Articolo 2 (Abrogazione)

1. Sono o rimangono abrogate le leggi contenute nell'elenco "A", allegato alla presente legge.

Articolo 3 (Norma transitoria)

1. Le disposizioni abrogate dalla presente legge continuano a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti.
2. Le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi e per gli effetti delle normative previgenti.
3. Alle obbligazioni in annualità relative a vecchi limiti di impegno ed a corresponsione di differenze tassi, assunte in base alle leggi abrogate, si provvede per la durata residua con i bilanci degli esercizi in cui vengono a scadere.
4. Restano, inoltre, salve le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 4 (Adeguamento finanziario)

1. Con il bilancio dell'esercizio finanziario 2013 si provvede all'eventuale adeguamento delle unità previsionali di base conseguente alle abrogazioni disposte con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 14 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

ALLEGATO "A" (articolo 2, comma 1)**ELENCO DELLE LEGGI REGIONALI ABROGATE**

1. Legge regionale 12 gennaio 1976, n. 5
(Modifiche alla legge regionale 9 settembre 1974, n. 37 sugli organi consultivi per le opere pubbliche)
2. Legge regionale 12 dicembre 1977, n. 47
(Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1977, n. 33 (Disciplina delle acque minerali e termali)).
3. Legge regionale 27 luglio 1978, n. 41
(Ulteriori deleghe in agricoltura).
4. Legge regionale 17 ottobre 1979, n. 35
(Modifica alla legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 (Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere)).
5. Legge regionale 23 maggio 1980, n. 25
(Modifica della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 6 (Delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana)).
6. Legge regionale 26 gennaio 1983, n. 4
(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1979, n. 12 (Norme sulla disciplina delle coltivazione di cave e torbiere)).
7. Legge regionale 22 dicembre 1983, n. 49
(Residui passivi ed impegni di spesa riguardanti capitoli di bilancio per spese di investimento erogate in annualità).
8. Legge regionale 25 febbraio 1988, n. 9
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 giugno 1983, n. 23 (Associazionismo dei produttori agricoli)).
9. Legge regionale 5 maggio 1992, n. 12
(Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari)).
10. Legge regionale 22 giugno 1992, n. 16
(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1983, n. 48 e alla legge regionale 7 settembre 1988, n. 50 in materia di turismo).
11. Legge regionale 10 novembre 1992, n. 31
(Modificazioni alla legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)).
12. Legge regionale 8 giugno 1993, n. 26
(Modifica alla legge regionale 4 settembre 1992, n. 25 (Norme per la pubblicizzazione delle procedure per l'accesso ai contributi da parte degli enti locali)).
13. Legge regionale 9 agosto 1994, n. 44
(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)).

14. Legge regionale 15 novembre 1994, n. 59
(Integrazione dell'articolo 11 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 23 (Associazionismo dei produttori agricoli)).
15. Legge regionale 20 marzo 1995, n. 16
(Ulteriori interventi regionali per far fronte agli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993).
16. Legge regionale 26 aprile 1995, n. 36
(Adeguamento della legislazione regionale alla legge regionale 20 giugno 1994, n. 26 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) e ulteriori modifiche alla legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 (Norme in materia di provvedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) già modificata con legge regionale 10 novembre 1992, n. 31 e con legge regionale 9 agosto 1994, n. 44)).
17. Legge regionale 26 marzo 1997, n. 11
(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 33 (Disciplina dell'agriturismo)).
18. Legge regionale 20 maggio 1997, n. 18
(Modifiche alla legge regionale 20 giugno 1994, n. 26 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali)).
19. Legge regionale 7 agosto 1997, n. 30
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1996, n. 23 (Interventi regionali per l'incentivazione ed il consolidamento delle attività di pesca e dell'acquacoltura marittima)).
20. Legge regionale 7 agosto 1997, n. 31
(Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli Enti strumentali della Regione)).
21. Legge regionale 29 dicembre 1997, n. 50
(Modificazione alla legge regionale 15 maggio 1996, n. 22 (Interventi regionali per favorire l'occupazione in lavori socialmente utili)).
22. Legge regionale 12 marzo 1998, n. 10
(Modifica alla legge regionale 21 marzo 1994, n. 12 (Disciplina della cooperazione tra Regione e enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei Comuni)).
23. Legge regionale 20 gennaio 1999, n. 2
(Differimento del termine previsto dall'articolo 20, comma 3, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 recante norme in materia di cave).
24. Legge regionale 31 maggio 1999, n. 15
(Modifica alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 46 (Interventi in materia di servizio civile)).
25. Legge regionale 17 febbraio 2000, n. 10
(Modifiche alla legge regionale 13 luglio 1998, n. 24 (Disciplina dei mercati all'ingrosso)).
26. Legge regionale 23 novembre 2000, n. 41
(Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari pubblici e privati. Recepimento del d.P.R. 14 gennaio 1997)).

27. Legge regionale 18 dicembre 2000, n. 43
(Modificazioni alla legge regionale 2 ottobre 2000, n. 38 (Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2000/2001. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 recante norme in materia di caccia)).
28. Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 48
(Modifica alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 19 (Disciplina del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)).
29. Legge regionale 11 maggio 2001, n. 12
(Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 34 (Incentivi per la ristrutturazione della rete distributiva)).
30. Legge regionale 4 luglio 2001, n. 18
(Nuova proroga del termine di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del d.P.R. 14 gennaio 1997)).
31. Legge regionale 13 giugno 2002, n. 23
(Ulteriore modifica alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 19 (Disciplina del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)).
32. Legge regionale 15 novembre 2002, n. 41
(Interventi di solidarietà internazionale per l'anno 2002).
33. Legge regionale 25 giugno 2003, n. 18
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 5 (Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti)).
34. Legge regionale 20 ottobre 2003, n. 25
(Deroga al divieto di cui al comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni).
35. Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 32
(Integrazione dell'articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari)).
36. Legge regionale 22 febbraio 2005, n. 7
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1996, n. 23 (Interventi regionali per l'incentivazione e il consolidamento delle attività di pesca e dell'acquacoltura marittima) modificata ed integrata dalla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30).
37. Legge regionale 16 marzo 2007, n. 10
(Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1988, n. 70 (Istituzione di una commissione per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro)).
38. Legge regionale 15 ottobre 2008, n. 36
(Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2001, n. 19 (Norme per la disciplina degli operatori del turismo subacqueo)).

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 2013 N. 13

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Rosario Monteleone, Michele Boffa, Luigi Morgillo, Giacomo Conti, Francesco Bruzzone in data 19 marzo 2013, dove ha acquisito il numero d'ordine 269;*
- b) *è stata assegnata alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 19 marzo 2013;*
- d) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità, nella seduta del 24 aprile 2013;*
- e) *è stata esaminata ed approvata all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 7 maggio 2013;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 30 maggio 2013.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione della Commissione (Consigliere Boffa M.)

La presente proposta di legge rappresenta il quarto provvedimento di semplificazione dell'ordinamento regionale, che si inquadra in un'attività, già da tempo avviata e poi recepita dalla legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa). Tale disciplina generale dell'attività normativa regionale era ed è tesa ad assicurare la qualità delle leggi e dei regolamenti quale elemento essenziale della certezza del diritto e della semplificazione amministrativa, nonché quale condizione per la trasparenza dell'azione pubblica e per la partecipazione dei cittadini.

Il primo passo in tal senso è stato compiuto nel corso della Sesta Legislatura con la legge regionale 11 novembre 1999, n. 34 (Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale) che ha comportato l'abrogazione espressa di 400 leggi regionali. Il percorso di riordino normativo è, quindi, proseguito con la promulgazione della legge regionale 3 gennaio 2001, n. 1 (Secondo provvedimento di semplificazione dell'ordinamento regionale), che ha disposto l'abrogazione di ulteriori 27 leggi, e della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 31 (Terzo provvedimento di semplificazione dell'ordinamento regionale), che ha affrontato il problema della semplificazione e della razionalizzazione normativa in maniera complessiva, portando all'abrogazione espressa di 23 regolamenti regionali, oltre che di ulteriori 36 leggi.

Gli interventi di semplificazione che hanno seguito il primo, seppur quantitativamente più limitati, sono parimenti significativi in quanto, unitamente ad altre tecniche legislative, hanno certamente migliorato la conoscenza delle norme regionali da parte degli amministratori, delle imprese, degli operatori del diritto e dei cittadini.

In questo contesto, e alla luce della citata legge regionale n. 13/2011, che ha, tra l'altro, individuato tra gli strumenti di attuazione delle finalità espresse proprio le leggi regionali di semplificazione, oltre ai testi unici, si inserisce la presente proposta di legge, quale ulteriore strumento di snellimento della normativa regionale ed ottimo esempio di collaborazione nello svolgimento dell'attività istruttoria tra competenti uffici del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria e della Giunta regionale.

Nel dettaglio, al 30 novembre 2012, l'ordinamento giuridico regionale risulta formato da un totale di 1865 leggi promulgate (oltre alle due leggi statutarie), delle quali circa 764 risultano vigenti (e di cui 293 sono leggi di modifica), 948 (di cui 82 con norma transitoria) risultano formalmente abrogate, 150 sono leggi in materia di bilancio (escluse le leggi finanziarie e loro collegate) e 3 leggi risultano dichiarate interamente incostituzionali.

La presente proposta di legge interviene abrogando espressamente le 38 leggi regionali di cui all'Allegato, non più operanti in quanto hanno esaurito i loro effetti o rappresentano leggi di modifica di leggi ormai abrogate o modifiche di leggi trasposte in leggi vigenti. Non sono invece oggetto di intervento le leggi regionali in materia bilancio, le leggi abrogate precedentemente con effetti transitori, le leggi dichiarate incostituzionali e le leggi di sola abrogazione di altra legge regionale.

Si auspica che la proposta di legge, approvata all'unanimità dalla I Commissione consiliare, possa ottenere il consenso unanime dell'Assemblea, al fine di dare seguito al processo mirato alla qualità della legislazione, secondo una strategia dell'Unione Europea che la vorrebbe più chiara, più accessibile e più snella.

LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 2013 N. 14

Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)))

1. L'ultimo periodo del comma 1 quinquies dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: "In relazione alle gare per i lavori relativi all'edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e alle altre tipologie edilizie di specifica competenza delle Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia (ARTE), la SUA è articolata su base provinciale e si avvale delle relative strutture esistenti presso le ARTE, tramite apposita convenzione tra la Regione, quale SUA, e le medesime Aziende."
2. Al comma 1 undecies dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "il Segretario generale della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente," e dopo le parole: "Prefetture liguri" sono aggiunte le seguenti: ", nonchè l'attribuzione delle competenze della SUA e delle centrali di committenza, rispetto a quelle degli enti che si avvalgono delle medesime."
3. Dopo il comma 1 undecies dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
"1 duodecies. Alle procedure di gara di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 5/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e al relativo regolamento di attuazione, in quanto compatibili."

Articolo 2

(Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio))

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "di proprietà della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali della Regione".
2. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 39 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
"7 ter. Gli enti appartenenti al settore regionale allargato e gli enti strumentali della Regione, qualora intendano inserire beni di proprietà nel Piano di cui al comma 1, lo comunicano alla Regione con le modalità stabilite dalla Giunta regionale."
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
"1 bis. Alle concessioni di coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui all'articolo 22 si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo anche se assentite prima della data di entrata in vigore della presente legge."

Articolo 3

(Regolarizzazione del rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua)

1. La Regione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, regolarizza le concessioni di grandi derivazioni d'acqua in essere, in regola con il pagamento del canone alla Regione e per le quali nei termini sono state presentate le domande di rinnovo.

2. Ai fini della definizione dei procedimenti di cui al comma 1 alle domande di rinnovo relative all'esercizio di concessioni, non assoggettate all'epoca del rilascio alla valutazione di impatto ambientale (VIA), si applica la procedura di VIA, qualora ne ricorrano i presupposti.
3. L'utente, che ha presentato domanda di rinnovo, può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dall'atto di concessione in corso di rinnovo.
4. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità volti alla semplificazione della procedura di rilascio del provvedimento di concessione di cui al comma 1, qualora la concessione sia oggetto di modifiche non sostanziali.

Articolo 4

(Autorizzazione all'utilizzo delle risorse regionali per il turismo)

1. Le province possono utilizzare, per le finalità di cui alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, le somme loro assegnate ai sensi della legge regionale 17 marzo 2000, n. 19 (Incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica), costituenti giacenze libere da obbligazioni verso terzi, originate da accertate economie o dal mancato utilizzo, totale o parziale, dei fondi assegnati, a seguito di apposita rendicontazione approvata dalla Giunta regionale.

Articolo 5

(Modifiche all'articolo 91 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 91 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
 - "1 ter. Fermo restando il rispetto della normativa e dei regimi previsti nei piani di bacino e nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare, definisce, ai sensi del comma 1, lettera 1 bis), criteri puntuali per le attività produttive esistenti, non altrimenti localizzabili, anche in deroga alla disciplina regionale delle fasce di tutela dei corsi d'acqua, purchè siano assicurate le condizioni di sicurezza idraulica, fermo restando il nulla osta idraulico.
 - 1 quater. Alle attività estrattive come definite dalla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva) e successive modificazioni ed integrazioni e previste nella pianificazione si applicano le deroghe per le discariche."

Articolo 6

(Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attrattive verso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)))

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 39/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
 - "3 bis. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria in ordine ai P.R.I.S. attivati."
2. Il comma 3 dell'articolo 6 bis della l.r. 39/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
 - "3. Qualora la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 determini situazioni di particolare complessità, incidenti negativamente sull'attività delle imprese, anche di grandi dimensioni, per cui né la vigente normativa statale in materia di espropri, né le tutele di cui alla presente legge possono fornire adeguate soluzioni, la Giunta regionale, nell'accordo per l'approvazione del P.R.I.S., individua le necessarie misure risolutive."

Articolo 7**(Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale))**

1. Al comma 1 bis dell'articolo 10 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "Dell'avvio del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "Dell'avvenuta trasmissione e dell'avvio del procedimento".
2. Al comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "l'esito della procedura, comprese le motivazioni, è pubblicato" sono sostituite dalle seguenti: "l'esito della procedura e il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, sono pubblicati".
3. Al comma 2 dell'articolo 13 bis della l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "impatti rilevanti" sono inserite le seguenti: "ed effetti ambientali negativi e significativi".

Articolo 8**(Modifica all'articolo 12 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e disposizioni conseguenti)**

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "La Giunta regionale annualmente ripartisce le risorse riferite alle borse di studio tra le diverse graduatorie".
2. L'Azienda Regionale per i Servizi Scolastici e Universitari (ARSSU) è autorizzata ad impiegare le risorse relative alle borse di studio di cui all'articolo 12, comma 3, della l.r. 15/2006, come modificato dal presente articolo, già assegnate nell'esercizio 2012, secondo il nuovo utilizzo ed i criteri di riparto deliberati dalla Giunta regionale.

Articolo 9**(Destinazione di risorse derivanti da procedure di liquidazione di enti regionali)**

1. Le risorse derivanti da procedure di liquidazione di enti regionali sono utilizzate in via prioritaria per la copertura di eventuali pendenze, fino al loro esaurimento.

Articolo 10**(Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 15 (Incentivi alle piccole e medie imprese (P.M.I.) per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica))**

1. Al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 15/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, la cifra: "150.000,00" è sostituita dalla seguente: "50.000,00".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 15/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
"1 bis. Le graduatorie relative ai bandi di cui al comma 1 hanno vigenza sino ad un limite massimo di anni tre dalla data di apertura dei termini di presentazione delle domande."

Articolo 11**(Modifica all'articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria))**

1. Al comma 1 dell'articolo 56 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "dei cinque" sono sostituite dalla seguente: "degli".

Articolo 12**(Modifica alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213))**

1. Alla fine del comma 11 dell'articolo 8 della l.r. 48/2012, sono aggiunte le seguenti parole: ", qualora rientrino nel campo di applicazione degli stessi e fatti salvi i contratti vigenti".

Articolo 13

(Modifica all'articolo 29 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria))

1. Alla lettera d quater) del comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: "temporaneamente" sono inserite le seguenti: ", od eventualmente prorogare sino al completamento delle procedure concorsuali o di mobilità," e le parole: "il 30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "i sei mesi successivi al termine della legislatura".

Articolo 14

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)))

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 37/2012, sono aggiunte le seguenti parole: "nonché gli SUA e PUO già approvati o divenuti efficaci prima della data di entrata in vigore della presente legge".

Articolo 15

(Misure di copertura del rimborso dell'anticipazione di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali))

1. A far data dal 1° gennaio 2014, ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 2 e 3 del d.l. 35/2013, una quota del gettito annuale della tassa automobilistica regionale di importo corrispondente all'onere calcolato come previsto dagli stessi articoli è destinata alla copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità finalizzata all'accelerazione dei pagamenti dei debiti della Regione e degli enti del Servizio Sanitario Regionale.
2. La quantificazione puntuale degli oneri di cui al comma 1 è demandata alla legge regionale finanziaria per l'esercizio 2014.

Articolo 16

(Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia))

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:
"b) la conformità alle norme igienico-sanitarie, nel caso in cui la verifica di conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme di efficienza energetica, alle norme antisismiche, di sicurezza e antincendio, nonché a tutte le altre disposizioni aventi incidenza sull'attività edilizia."
2. Nel secondo periodo del comma 5 dell'articolo 43 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "decorsi i quali sulla richiesta si intende formato il silenzio assenso" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi i quali la richiesta si intende respinta".

Articolo 17

(Modifica all'articolo 28 della legge regionale 4 febbraio 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico)))

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 3/2013 è inserito il seguente:

“1bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei confronti dei procedimenti aventi ad oggetto il certificato di agibilità di cui all'articolo 37 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e dei procedimenti di accertamento di conformità di cui agli articoli 43, comma 8, e 49, comma 5, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 14 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 2013 N. 14

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La I e II Commissione consiliare, nella seduta congiunta del 15 aprile 2013, ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del Regolamento interno, hanno concordato lo stralcio dal disegno di legge n. 268 del 4 marzo 2013 degli articoli 1, 2, 3, 7 e 8 e degli ulteriori emendamenti presentati;*
- b) *il disegno di legge, contenente gli articoli stralciati, è stato presentato al Consiglio regionale in data 18 aprile 2013, dove ha acquisito il numero d'ordine 276;*
- c) *è stato riassegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 18 aprile 2013;*
- d) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, nella seduta del 24 aprile 2013;*
- f) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 7 maggio 2013;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 30 maggio 2013.*

2. NOTE AGLI ARTICOLI*Nota all'articolo 1*

- *La legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 è pubblicata nel B.U. 14 maggio 2003, n. 8;*
- *la legge 17 febbraio 1992, n. 179 è pubblicata nella G.U. 29 febbraio 1992, n. 50, S.O.;*
- *la legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 è pubblicata nel B.U. 12 marzo 2008, n. 2.*

Nota all'articolo 2

- *La legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 è pubblicata nel B.U. 15 febbraio 2012, n. 1.*

Nota all'articolo 4

- *La legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 è pubblicata nel B.U. 4 ottobre 2006, n. 14;*
- *la legge regionale 17 marzo 2000, n. 19 è pubblicata nel B.U. 5 aprile 2000, n. 6.*

Nota all'articolo 5

- *La legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 è pubblicata nel B.U. 14 luglio 1999, n. 10;*
- *il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.;*
- *la legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 è pubblicata nel B.U. 11 aprile 2012, n. 6.*

Nota all'articolo 6

- *La legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 è pubblicata nel B.U. 12 dicembre 2007, n. 20;*
- *la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 è pubblicata nel B.U. 12 dicembre 2007, n. 20.*

Nota all'articolo 7

- *La legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 è pubblicata nel B.U. 20 gennaio 1999, n. 1;*

Nota all'articolo 8

- *La legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 è pubblicata nel B.U. 14 giugno 2006, n. 9.*

Nota all'articolo 10

- *La legge regionale 6 giugno 2008, n. 15 è pubblicata nel B.U. 11 giugno 2008, n. 5.*

Nota all'articolo 11

- *La legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002, n. 6.*

Nota all'articolo 12

- *La legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 è pubblicata nel B.U. 21 dicembre 2012, n. 24;*
- *il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 è pubblicato nella G.U. 10 ottobre 2012, n. 237;*
- *la legge 7 dicembre 2012, n. 213 è pubblicata nella G.U. 7 dicembre 2012, n. 286, S.O.*

Nota all'articolo 13

- *La legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 è pubblicata nel B.U. 30 agosto 2006, n. 13.*

Nota all'articolo 14

- *La legge regionale 12 novembre 2012, n. 37 è pubblicata nel B.U. 14 novembre 2012, n. 19.*

Nota all'articolo 15

- *Il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 è pubblicato nella G.U. 8 aprile 2013, n. 82.*

Nota all'articolo 16

- *La legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 è pubblicata nel B.U. 18 giugno 2008, n. 6.*

Nota all'articolo 17

- *La legge regionale 4 febbraio 2013, n. 3 è pubblicata nel B.U. 6 febbraio 2013, n. 1;*
- *la legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 è pubblicata nel B.U. 11 aprile 2012, n. 6.*

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli – Servizio Staff della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli e Affari Giuridici.

LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 2013 N. 15

Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia.

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 **(Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici)**

1. Ogni paziente oncologico residente in Liguria, affetto da alopecia a seguito di chemioterapia e avente un reddito lordo annuo ISEE pari o inferiore a euro diecimila, ha diritto ad ottenere un contributo pari all'80 per cento fino ad un massimo di euro duecentocinquanta per l'acquisto di una parrucca.
2. La richiesta del contributo di cui al comma 1 è formulata sulla base di documentazione medica. Con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce le modalità di richiesta e di erogazione del contributo.

Articolo 2 **(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, ai sensi della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) e successive modificazioni ed integrazioni, che riveste le medesime finalità, con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale 2013, stato di previsione della spesa, all'U.P.B. 10.101 "Fondo per le politiche sociali".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 14 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 30 MAGGIO 2013 N. 15

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originali.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri Matteo Rosso, Marco Melgrati, Marco Scajola, Luigi Morgillo, Roberto Bagnasco, Gino Garibaldi, Roberta Gasco, Franco Rocca, Alessio Saso, Valter Giuseppe Ferrando, Giancarlo Manti, Michele Boffa, Giacomo Conti, Armando Ezio Capurro, Marco Limoncini, Massimo Donzella, Stefano Quaini, Aldo Siri, Edoardo Rixi, Raffaella Della Bianca, Maruska Piredda, Lorenzo Pellerano, in data 29 novembre 2012, dove ha acquisito il numero d'ordine 258;*
- b) *è stata assegnata alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio ed alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del Regolamento stesso in data 29 novembre 2012;*
- d) *la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità, con emendamenti, nella seduta del 22 aprile 2013;*
- e) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità, con emendamenti, nella seduta del 7 maggio 2013;*
- f) *è stata esaminata ed approvata all'unanimità con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 7 maggio 2013;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 30 maggio 2013.*

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 2

- *La legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 è pubblicata nel B.U. 31 maggio 2006, n. 8.*

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale

Ricorso n. 46 depositato il 20 marzo 2013

della Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato legale domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12 per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale degli articoli 5, comma 2, 14, comma 3 e 28, comma 1 della Legge Regionale della Regione Liguria n. 3/2013 del 4 febbraio 2013, pubblicata sul B.U.R. n. 1 del 6.2.2013, recante "Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico)", in relazione all'art. 117 comma 3 ed all'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, per eccesso dalla competenza della Regione Liguria.

In data 6.2.2013 la Regione Puglia ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regioni la Legge Regionale n. 3 del 4 febbraio 2013.

Analizzando partitamente le singole norme oggetto di censura, si osserva quanto segue:

- 1) L'art. 5 comma 2 di tale Legge regionale, modificando l'art. 23, comma 2, lettere a) e b) della L. R. n. 16/2008, consente il ricorso alla DIA alternativa al permesso di costruire per gli interventi "disciplinati da strumenti urbanistici attuativi o piani urbanistici operativi efficaci ovvero regolati da specifiche previsioni di dettaglio contenute nel vigente strumento urbanistico generale o nel PUC" (lettera a)), ovvero, alternativamente, per gli interventi "già assentiti sotto il profilo paesistico-ambientale mediante rilascio di autorizzazione a norma dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni alla data di presentazione della DIA".

Tale previsione contrasta con la disposizione statale di principio contenuta all'articolo 22, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 che consente di realizzare con DIA alternativa al permesso di costruire:

- "a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
- b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
- c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche."

La norma regionale censurata, configurando in termini di alternatività i requisiti previsti all'articolo 23 della L.R. n. 16/2008, finisce con l'ampliare l'ambito di applicazione della DIA alternativa al permesso di costruire, al di là di quanto consentito dalla normativa statale.

Nei casi di interventi assentiti sotto il profilo paesistico-ambientale, infatti, non si richiede, per il ricorso alla DIA alternativa al permesso di costruire, che vi siano "precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti".

La previsione appare irragionevole e non rispondente alla tutela degli interessi urbanistici ed edilizi, posto che l'autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio prescinde dalla conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia vigente,

essendo volta esclusivamente ad attestare "la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici" (art. 146, comma 7, d.lgs. n. 42/2004), e "la compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2" (art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42/2004).

Il carattere alternativo dei requisiti previsti alle lettere a) e b) dell'articolo 23 della l.r. n. 16/2008, come modificato dalla disposizione censurata, si pone in contrasto con la normativa statale anche perché il previo rilascio della autorizzazione paesaggistica deve sussistere, nel caso di interventi su aree vincolate, anche qualora sussistano i requisiti previsti dalla lettera a) dell'art. 23. L'art. 22, comma 6, del testo unico dell'edilizia di cui al d.P.R. n. 380/2001, infatti, prevede che "La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490".

Per le ragioni evidenziate, la disposizione regionale in questione viola l'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione (tutela dei beni culturali, dell'ambiente e dell'ecosistema), nonché l'art. 117, comma 3, con riferimento alla materia "governo del territorio".

2) L'articolo 14, comma 3, che modifica il primo periodo del comma 5 dell'articolo 43 della L.R. n. 16/2008, prevede - nel termine di 30 giorni - la formazione del silenzio assenso sull'istanza di accertamento di conformità presentata per alcuni interventi soggetti a SCIA (in particolare, nel caso di interventi di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettere a), b), c), g), m) ed n). Così disponendo, la norma si pone in contrasto con l'articolo 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 che, al comma 3 prevede che: "3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende respinta.", concretizzando una ipotesi di silenzio rifiuto.

La predetta norma regionale, pertanto, viola l'articolo 117, comma 3, Cost., per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale nella materia "governo del territorio".

3) L'articolo 28, comma 1, contenente le Disposizioni transitorie, è incostituzionale nella parte in cui prevede l'applicabilità della disciplina previgente "nei confronti delle istanze di permesso di costruire, delle SCIA e delle DIA già presentate e dei procedimenti edilizi e sanzionatori già avviati" alla data di entrata in vigore della legge in esame. Così disponendo, infatti, finiscono per trovare applicazione, ancorché in via transitoria, alcuni articoli abrogati dalla l.r. n. 3/2013 per i quali il Governo, in data 7.6.2012, aveva deliberato l'impugnativa ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. Si tratta, in particolare, degli articoli 37, comma 3; 43, comma 8 e 49, comma 5, L.R. n. 16/2008, come modificati dalla l.r. Liguria n. 9/2012, che erano stati ritenuti in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio e quindi con l'art. 117, co. 3 della Costituzione.

In particolare, l'art. 37, comma 3, della l.r. n. 16/2008, come sostituito dalla l.r. n. 9/2012, era stato ritenuto incostituzionale nella parte in cui, contrastando con la norma statale di principio sul certificato di agibilità di cui all'art. 24, d.P.R. 380/2001 (e quindi in violazione dell'art. 117, co. 3 della Costituzione), prevedeva che, per alcuni interventi edilizi soggetti a DIA obbligatoria o a SCIA, il certificato di agibilità fosse sostituito dal certificato di collaudo finale o dalla comunicazione di fine lavori.

L'art. 43, comma 8, in materia di accertamento di conformità, prevedeva che, in caso di interventi realizzati in assenza o in difformità dalla SCIA e di interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA obbligatoria, la sanatoria fosse ammessa anche nel «caso in cui la conformità urbanistico-edilizia al momento della presentazione dell'istanza di accertamento in conformità sia conseguita alla approvazione di un nuovo piano urbanistico comunale» (art. 43, co. 8, l.r. 16/2008, come modificato dalla l.r. 9/2012). Ciò in contrasto con quanto previsto all'art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, che condiziona il rilascio del permesso in sanatoria alla sussistenza della cosiddetta "doppia conformità".

Identiche censure erano state mosse dal Governo con riferimento all'art. 49, comma 5, come modificato dall'art. 37, comma 1, della l.r. n. 9/2012, che consentiva, nel caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, DIA alternativa a permesso di costruire o a DIA obbligatoria, la sanatoria anche nel «caso in cui la conformità urbanistico-edilizia al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria sia conseguita all'approvazione di un nuovo PUC.».

Poiché la disposizione transitoria conferma la applicabilità delle citate disposizioni, già oggetto di impugnativa, si ripropongono con riferimento alla stessa disciplina transitoria di cui all'art. 28 le censure di incostituzionalità già formulate con riferimento alla disciplina previgente ora richiamata.

Pertanto, con riferimento alla disposizioni recate dalla citata legge regionale n. 3/2013, si rilevano profili di illegittimità costituzionale ai sensi dell'art. 117 comma 3 Cost.

P.Q.M.

Voglia dichiarare fondata la questione di legittimità costituzionale relativa alle norme in epigrafe e per l'effetto, dichiarare l'incostituzionalità delle predette norme per eccesso dalla competenza della Regione Liguria.

Roma, 11 marzo 2013

L'AVVOCATO DELLO STATO
Roberta Tortora